



18 luglio 2022

REGOLAMENTO

ART. 1 Finalità e articolazione interna del Dottorato in Storia dell'Arte

1. Il Dottorato di ricerca in Storia dell'Arte (di seguito: Dottorato), in cui sono convenzionate l'Università degli Studi di Siena e l'Università per Stranieri di Siena, intende creare un contesto di formazione per ricerche avanzate nel settore, dal Medioevo all'età moderna e contemporanea, finalizzate a valorizzare una città e un territorio il cui patrimonio artistico si qualifica come eccezionalmente ricco e meritevole di approfondimenti sempre maggiori e una tradizione di studi che storicamente si è misurata con profitto, per ampiezza di interessi e aperture metodologiche, su ricerche di respiro nazionale e internazionale.
2. Il Dottorato presta particolare attenzione all'internazionalizzazione e alle attività trasversali interdisciplinari. Il percorso intende formare figure di alta qualificazione scientifica, in grado di operare sia nell'ambito della ricerca pura, sia nel mondo professionale, a livello nazionale e internazionale.

ART. 2 Il Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il Collegio garantisce ove possibile l'equilibrio di genere ed è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca.
2. Il Collegio dottorale prevede la possibilità di integrare docenti di altre università italiane ed estere, personale specializzato afferente a musei, istituzioni culturali e infrastrutture della ricerca, nonché esperti con qualificata attività scientifica ed esperienza.
3. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Ciascun membro può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata.
4. Le commissioni di concorso di ammissione al Dottorato sono proposte dal Collegio, che assicura, nei limiti del possibile, la pluralità delle competenze disciplinari, la

rappresentanza di docenti dei due atenei convenzionati e dei membri esterni integrati nel Collegio e l'equilibrio di genere.

5. Tra le materie oggetto di delibera del Collegio dei docenti vi sono:
 - manifesto degli studi e avviso di bando di ammissione;
 - definizione delle modalità e dei criteri di valutazione dei concorsi di ammissione ai dottorati;
 - assegnazione delle borse di dottorato;
 - individuazione dei temi di ricerca e dei supervisori;
 - proposta di stipula di convenzioni con altri atenei, enti di ricerca e imprese per il finanziamento di borse addizionali, e di convenzioni di co-tutela;
 - programmazione delle attività formative e di ricerca per ogni dottoranda/o;
 - termini e modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati ottenuti dai dottorandi;
 - esclusione dei dottorandi, previa acquisizione del parere motivato dei tutori;
 - autorizzazione allo svolgimento delle attività retribuite compatibili con il corso di dottorato;
 - autorizzazione dei periodi di studio e ricerca all'estero;
 - individuazione dei revisori delle tesi di dottorato;
 - autorizzazione di richieste di proroga per la presentazione della tesi;
 - proroga della durata del corso per motivate esigenze scientifiche, previa verifica della disponibilità di specifici fondi;
 - ammissione dei dottorandi all'esame finale, previa valutazione positiva da parte dei revisori esterni;
 - proposta di nomina dei componenti della commissione di esame finale, ed individuazione della data dell'esame finale;
 - approvazione di eventuali deleghe su proposta del Coordinatore.

6. In occasione di deliberazioni relative all'organizzazione delle attività formative, la composizione del Collegio dei docenti è integrata da una rappresentanza di due dottorandi di ricerca, eletti secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Ateneo proponente, che è sede amministrativa (cfr. art. 31 del regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell'Università degli Studi di Siena).

ART. 3 Il Coordinatore del Collegio dei docenti

1. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o a un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti dall'art. 4 comma 1, lettera a), numero 3 del D.M. 226/2021. Il Coordinatore è scelto assicurando ogni due mandati l'alternanza tra i membri degli atenei convenzionati

2. Il Coordinatore è eletto tra i membri del Collegio appartenenti ai due atenei convenzionati secondo quanto stabilito dall'art. 31 del Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell'Ateneo proponente, l'Università degli Studi di Siena, che è sede amministrativa. La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale.

3. Il Coordinatore è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni accademici. Il mandato può essere rinnovato solo una volta consecutivamente.
4. Il Coordinatore sovrintende a tutte le attività del corso di dottorato, convoca e presiede il Collegio dei docenti.
5. Il Coordinatore è coadiuvato da un Vice-Coordinatore nominato tra i membri del Collegio appartenenti all'Ateneo convenzionato diverso da quello del Coordinatore stesso.
6. In caso di comprovata necessità e urgenza, il Coordinatore può adottare deliberazioni con proprio provvedimento sottoposto al Collegio dei docenti per la ratifica nella prima seduta utile.

ART. 4 Attività formativa del Dottorato

1. Ogni anno il Dottorato può prevedere:
 - cicli di lezioni;
 - cicli di seminari;
 - altre attività formative come corsi di perfezionamento linguistico con rilascio di certificazioni, da seguire presso i laboratori CLA dell'Università degli Studi di Siena e/o CLASS dell'Università per Stranieri di Siena; di perfezionamento informatico, usufruendo dei laboratori dei due atenei convenzionati; di valorizzazione e disseminazione dei risultati della ricerca;
 - viaggi di istruzione, visite a mostre, simposi ecc.
2. L'organizzazione dell'attività formativa, proposta da una commissione formata da un docente per ciascun Ateneo convenzionato, e integrata da una rappresentanza di due dottorandi di ricerca, eletti secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Ateneo proponente (cfr. art. 31 del regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell'Università degli Studi di Siena), viene presentata al Collegio dal Coordinatore del Dottorato per l'approvazione.
3. L'attività formativa ordinaria si svolge prevalentemente presso gli atenei convenzionati, sulla base di una programmazione annuale comunicata ai dottorandi all'inizio delle attività accademiche.

ART. 5 Diritti e doveri dei dottorandi

1. Il Dottorato di ricerca in Storia dell'Arte richiede un impegno esclusivo e una partecipazione a tempo pieno alle attività formative previste.
2. I dottorandi sono tenuti a svolgere continuamente attività di studio e di ricerca secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti, e a seguire i percorsi formativi

individuati dallo stesso ai fini del migliore adempimento degli obblighi e della tesi dottorale loro assegnata.

3. I dottorandi non possono essere iscritti ad un altro corso di dottorato italiano o estero, o ad altro corso di studio post-laurea magistrale.
4. Nei casi di dottorandi stranieri, l'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi
5. Ogni dottoranda/o sottopone annualmente all'approvazione del Collegio dei docenti un piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca e dei relativi programmi di attività previsti per l'anno in corso. Il Collegio può subordinare l'approvazione del piano proposto all'eventuale introduzione di modifiche ritenute necessarie per il buon esito della ricerca. In tal caso il Collegio comunica all'interessata/o le proprie osservazioni e fissa la data entro la quale il piano va nuovamente sottoposto al Collegio per l'approvazione. Detto piano, una volta approvato, costituisce il riferimento esclusivo per la verifica annuale dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ogni dottoranda/o. La sua mancata approvazione comporta il mancato passaggio d'anno.
6. Annualmente, entro il 31 ottobre, l'attività svolta dai dottorandi è sottoposta a verifica dal Collegio dei docenti, che esprime la propria valutazione sulla base di una dettagliata relazione scritta e di una presentazione orale di fronte al Collegio dei docenti riunito, che costituiscono parte integrante del percorso formativo. La valutazione negativa comporta il mancato passaggio d'anno.
7. Entro il 15 novembre del primo anno di iscrizione, in base al progetto di ricerca di ciascun/a dottorando/a, il Collegio dei docenti assegna uno o due tutori, individuati fra i membri del Collegio stesso oppure, con parere motivato, fra professori e ricercatori di altre Università o istituzioni estere con cui il Dottorato ha stipulato accordi, o di altri enti di ricerca pubblici o privati.
Il compito del/i tutore/i è guidare e assistere i dottorandi nella definizione del loro percorso formativo e nel lavoro di ricerca legato allo svolgimento della tesi dottorale. Alla scadenza del primo o del secondo anno di corso ogni dottoranda/o può chiedere al Collegio dei docenti, motivando la domanda, di essere affidato a nuovi tutori; il Collegio può procedere a sua volta alla sostituzione o all'integrazione del/i tutore/i, motivando il proprio atto.
8. Previo parere positivo del Collegio dei docenti, la/il dottoranda/o può svolgere una limitata attività didattica sussidiaria e integrativa presso i due atenei convenzionati, nelle modalità e nei termini fissati delle università in questione, comunque non oltre le 20 ore.
9. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta

del/la dottorando/a, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

10. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal Collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio, previa verifica della disponibilità di specifici fondi.
11. È concessa la sospensione dalla frequenza del corso di dottorato in caso di:
 - a) malattia;
 - b) maternità, paternità, congedo parentale; in particolare, alle dottorande, si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) gravi motivi personali e familiari; in questo caso la sospensione non può essere di durata complessiva superiore a 6 mesi.

ART. 6 Soggiorni all'estero e convenzioni di internazionalizzazione

1. Ai fini di incoraggiare l'internazionalizzazione della ricerca il Dottorato prevede, per i suoi iscritti che godono di una borsa, la possibilità di trascorrere un periodo di studio e ricerca all'estero, previa motivazione e approvazione da parte del Collegio dei docenti.
2. Il Dottorato offre la possibilità di trascorrere tali periodi di formazione all'estero presso musei, atenei e centri di ricerca con i quali ha stipulato specifiche convenzioni, nei limiti della sostenibilità economica.

ART. 7 Modalità di conseguimento del titolo

1. Per conseguire il titolo di Dottore di ricerca la/il dottoranda/o, entro la data di conclusione del corso, deve presentare al Collegio dei docenti domanda per sostenere l'esame finale.
2. La domanda di discussione della tesi dottorale va presentata al Coordinatore del Collegio di dottorato corredata dai pareri scritti del/i tutore/i. Entro due mesi dalla presentazione della domanda di discussione della tesi, il Collegio dei docenti decreta l'ammissibilità della tesi alla discussione e, in caso di giudizio positivo, provvede contestualmente a trasmettere al Rettore la delibera di ammissibilità e l'indicazione della commissione giudicatrice, individuata nei modi regolati dall'articolo 13, comma 8 del Regolamento in materia di Dottorato di ricerca dell'Ateneo proponente, l'Università degli Studi di Siena, che è sede amministrativa.
3. La/Il candidata/o deve consegnare la tesi agli uffici competenti entro un mese dalla delibera di ammissibilità e l'esame finale deve svolgersi entro tre mesi dalla data nella quale è stata decretata l'ammissibilità della tesi. La discussione della tesi deve comunque aver luogo entro sei mesi dalla dichiarata ammissibilità.

4. L'ammissibilità della tesi viene decretata dal Collegio entro il 31 gennaio successivo alla conclusione del ciclo in base al parere scritto del/i tutore/i del candidato e di almeno un revisore, scelto tra i docenti universitari che non afferiscono al Collegio dottorale stesso. Qualora il giudizio del revisore non sia favorevole, il Collegio può concedere alle/ai dottorande/i una proroga non retribuita per rivedere ed emendare la tesi. Insieme al parere circa l'ammissibilità, il Collegio dei docenti trasmette alla commissione dell'esame finale i giudizi del/i tutore/i e del/i revisore/i.
5. La commissione d'esame finale, proposta dal Collegio sentiti i tutori, è composta da almeno tre membri, scelti fra i professori e ricercatori di Università italiane e straniere qualificati nelle tematiche affrontate nella tesi. Almeno due membri debbono appartenere a Università, italiane o straniere, non partecipanti al Dottorato e non essere membri del Collegio. La commissione può essere integrata, su parere motivato del Collegio, da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, proposti dal Collegio su indicazione dei tutori.
6. Il Collegio dei docenti, dopo aver accertato la disponibilità dei commissari proposti, provvede alla designazione della commissione, che viene poi nominata con decreto rettorale.
7. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi di ricerca, contenente contributi e risultati originali, redatta in italiano, o in una delle lingue ufficiali della Comunità Europea. In caso di specifiche co-tutele i dottorandi potranno richiedere di redarre la tesi in altre lingue, previo parere del Collegio dei docenti. L'esame finale deve essere sostenuto dopo la conclusione del terzo anno di corso ed entro sei mesi dalla conclusione del medesimo. L'esame non può essere ripetuto più di una volta.
8. Il titolo di Dottore di ricerca in Storia dell'Arte è rilasciato a seguito della positiva valutazione della tesi di ricerca e del superamento dell'esame finale. Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le sigle *Dott. Ric.*, ovvero *Ph.D.*, è rilasciato congiuntamente dai Rettori dell'Università degli Studi di Siena e dell'Università per Stranieri di Siena che, a richiesta dell'interessato, ne certificano il conseguimento.

ART. 8 Posti di Dottorato senza borsa

1. Di norma il Dottorato di ricerca in Storia dell'Arte non bandisce posti senza borsa. Nel caso in cui il Collegio decida di bandirli comunque, può farlo nel numero di un posto ogni quattro con borsa. Possono in questo caso usufruirne solo i candidati e le candidate che siano professionalmente avviati e collocabili in aspettativa retribuita, o che possano avvalersi di una copertura finanziaria esterna approvata dal Collegio.